

ALLEGATO A

AUTORIZZAZIONI, PARERI, NULLA OSTA

RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CAVA FIN.

COMUNE RORA'

*Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40*

PROPONENTE CARMAGNOLA MARMI SNC

- Autorizzazione Paesaggistica n. 01/2017 del 18/02/2017 del Comune di Rorà ai sensi del Dlgs 42/2004 e smi.
- Parere Unico ai sensi delle LR 23/2016 e 45/89 e smi rilasciato dalla Regione Piemonte- Settore Polizia Mineraria, cave e miniere (prot. C.M. n. 31011 del 14/03/2017).
- Autorizzazione all'esercizio della cava ex LR 23/2016 e smi rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo e Attività estrattive della Città Metropolitana di Torino: D.D. n. 7-15479 del 27/06/2018.



COMUNE DI RORÀ

C.A.P. 10060 - PROVINCIA DI TORINO

Via Duca Amedeo, 18 - C.F. e P. IVA 02089100016 - Tel. e Fax 0121 93.102


AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 01/2017

del 18/02/2017

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 22.12.2004 n° 42 e smi "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" assegna alla Regione la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, prevista dall'articolo 146 del D.lvo citato, su aree ed immobili di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 o, in base alla legge, a termini artt. 136, 143 comma 1 lettera d e 157;
- la Regione Piemonte con L.R. 01.12.2008 n° 32 e s.m.i, all'articolo 3 comma 2, ha delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nei casi non elencati al comma 1 del medesimo articolo, previa istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 02/02/2009 "Approvazione del regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio", è stata istituita detta Commissione e ne sono state stabilite le modalità di funzionamento;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 02/02/2009 sono stati nominati i componenti della Commissione;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 18/10/2012 è stata nominato un nuovo membro della Commissione Locale del Paesaggio;
- Vista la delibera di G.C. n° 29 del 10/06/2014 relativo all'individuazione del Responsabile del Servizio e del Responsabile del procedimento paesaggistico;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 20/06/2015, a seguito della nota della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio del 06/03/2015 - Prot. 462 è stata nominata una nuova Commissione Locale del Paesaggio, essendo decaduti i termini temporali della precedente commissione;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20/06/2015 è stato nominato il Responsabile del Procedimento per l'istruttoria ed il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica;



Rorà... paese fiorito... paese accogliente!

Visto l'art.146, comma 9 del D.L.vo 22.01.2004 n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Vista la L.R. 32/2008 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria del responsabile del Procedimento;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 146 e 159 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dell'articolo 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i. , il Sig. BONETTO Michele, nato a CARMAGNOLA il 20/04/1970 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della CARMAGNOLA MARMI s.n.c. con sede in Via Negrelli,11 – BIBIANA (TO) per i lavori di Progetto di rinnovo e ampliamento Cava Fin in Comune di Rorà

Prescrizioni particolari : Dovranno essere rispettate, dal punto di vista paesaggistico tutte le condizioni indicate nella nota Prot. N. 4405/LB8 DEL 16/01/2017 con la quale la Citta Metropolitana di Torino trasmetteva in data 17/01/2017 al prot. 123 il verbale della II conferenza dei servizi, convocata in data 01/12/2016.

In conformità ai disposti di cui all'articolo 159 comma 2 del DLgs 42/2004 e dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 139/10, la presente autorizzazione Comunale sarà immediatamente trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte e come previsto dall'articolo 27 della l.r. n. 26/2015 alla Regione Piemonte.

Rorà, li 18/02/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Luigi ZOLA)

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

Settore autorizzazioni regione piemonte.it

PROTOCOLLO GENERALE
n° 31011
del 14 MAR 2017
Struttura PPAH/CCG
Classif.

Torino... 14 MAR. 2017...

Protocollo... 3702/AIPOGA

cl. 8.80.10.011.G 420 T.VIA2017.

Allegati: 3 (tre)

Alla Città Metropolitana di Torino
Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione
Ambientale
Servizio difesa del suolo e attività estrattiva
protocolli@cart.provincia.torino.it
TORINO

E, p.c.:

Al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
A12000
SEDE

Oggetto: LL.rr. 45/1989, 40/1998, 44/2000, 23/2016, DGR n. 32 - 6514 del 14 ottobre 2013.
Parere unico regionale relativo al "Progetto di rinnovo ed ampliamento cava FIN" in
territorio del comune di Rorà (TO); proponente: Carmagnola Marmi s.n.c.

In relazione alla procedura di autorizzazione del progetto di rinnovo e ampliamento
della coltivazione della cava citata in oggetto, il Settore scrivente esaminata la documentazione
presentata e i pareri dei Settori Geologico, Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino e
Copianificazione urbanistica area Nord Ovest, acquisiti mediante Conferenza di Servizi interna
svolta in modalità asincrona, esprime parere favorevole in merito all'intervento:

Si allegano alla presente i pareri acquisiti evidenziando che contengono prescrizioni alle
quali la Società proponente è tenuta ad ottemperare.

Si rammenta che l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 per l'attività estrattiva di
cava viene assorbita ai sensi dell'art. 6 comma 5 della suddetta legge regionale nel
provvedimento autorizzativo di competenza della Città Metropolitana di Torino ai sensi della l.r.
69/1978.

La Città Metropolitana di Torino è invitata a trasmettere tutte le successive
comunicazioni e convocazioni direttamente al Settore Polizia mineraria, cave e miniere in quanto
individuato come unico interlocutore nel procedimento.

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale
Dot.ssa Giuliana FENU

Referente

Ing. Geol. Michelangelo Gilli

tel. 011 4322507

e-mail micheangelogilli@regione.piemonte.it

X:\GILLI\CAVE\CAVE TORINO 2014\G420T FIN parere unico.DOC

Via Pisano, 6

10152 Torino

Tel. 011.4321495

Fax 011.4324991

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico
geologico@regione.piemonte.it
geologico@cert.regione.piemonte.it

PROTOCOLLO GENERALE
n° _____
del _____
Struttura _____
Classif. _____

Data

Protocollo n. (*) /A1804A

Classificazione : 13.200/480

(*) indicato nei metadati Doqui Acta

DIREZIONE REGIONALE A19000
Competitività del Sistema Regionale
Polizia Mineraria, Cave e Miniere
Via Pisano, 6 - 10152 TORINO
fax 011-4324991

10/02/2017

Prot. n. 2082

Cl. B.S.O. 10 04 159107. VA 2017.3

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Regionale A19000
Competitività del Sistema Regionale
A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere
Via Pisano, 6 - 10152 TORINO
fax 011-4324991

e p.c. Città Metropolitana di Torino
Area risorse idriche e qualità dell'aria
Servizio difesa del suolo e attività estrattiva
C.so Inghilterra, 7 10138 TORINO
fax 011-8614281

Riferimento Prot. n. 1575/A1906A del 02/02/2017 (Ns Prot. n. 5322 del 02/02/2017) DQ n. 47883/C

OGGETTO: L.R. 40/98, L.R. 23/2016, L.R. 44/2000, L.R. 45/89 e s.m.i. – Procedimento relativo a "Rinnovo e ampliamento della cava Fin" in territorio del Comune di Rorà (TO). Proponente: Carmagnola Marmi s.n.c.

Trasmissione parere di competenza – Conferenza dei Servizi interna del 15/02/2017

Il presente contributo è riferito alle documentazioni integrative relativa all'istanza in oggetto, datate novembre 2016 e gennaio 2017, trasmesse via PEC al Settore scrivente dalla ditta istante, che integrano e modificano la documentazione progettuale datata giugno 2016.

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce al Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale, individuata dalla Giunta Regionale quale struttura responsabile dell'espressione del parere regionale, il proprio contributo tecnico di carattere geologico, nonché il contributo di competenza per quanto riguarda l'autorizzazione ex L.R. 09/08/1989 n. 45 sulla base di quanto precisato dalla Circolare P.G.R. 4/AMD del 3 aprile 2012.

interventi di consolidamento al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art.52 del D.lgs 624/1996, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.

- I fronti di scavo che si formeranno in seguito alla scopertura del giacimento non dovranno avere pendenze superiori ai 30° così come previsto dalla tav. 23 della documentazione integrativa datata novembre 2016. Le palificate doppie in legname e pietrame previste a sostegno dei fronti di scopertura con altezze superiori ad 1,5 m dovranno essere fondate sul substrato roccioso, ed ancorate allo stesso mediante infissione di barre metalliche ad elevata aderenza. In caso di spessori dei depositi di copertura superiori ai 3 m, così come previsto dalla "Relazione tecnica integrativa" datata gennaio 2017, dovranno essere sospesi i lavori ed informato il servizio di Polizia Mineraria della Regione Piemonte.
- Le scogliere in massi previste in progetto, dovranno essere realizzate in blocchi di cava sovrapposti, il più possibile squadrati e di dimensioni sufficienti a garantire la stabilità dell'opera e rispettando la geometria verificata; dovrà essere evitato o perlomeno limitato l'utilizzo di malte cementizie fra i vari blocchi, in modo da non ridurre in modo significativo la capacità drenante dell'opera. Il piano di fondazione dovrà essere impostato sul substrato roccioso, se necessario regolarizzato mediante getto di cls ("magrone"). Per le sole scogliere di sostegno definitive, i blocchi basali dovranno essere ancorati al substrato roccioso mediante infissione di barre metalliche ad elevata aderenza che dovranno essere previste anche per collegare i blocchi di maggiori dimensioni della parte in elevazione della scogliera. A tergo dell'opera dovrà essere prevista la posa di uno strato di materiale detritico drenante di spessore pari a circa 2 m separato dal materiale di riporto mediante un geotessuto non-tessuto al fine di ottenere un efficace drenaggio ed impedire il trasporto del materiale fine limoso.
- In fase di coltivazione non potrà essere mantenuto un volume di sfridi di coltivazione superiore a quello previsto in progetto. I depositi temporanei degli sfridi di coltivazione dovranno avere altezze contenute, pendenze che possano garantirne un'adeguata stabilità ed essere mantenuti ad una distanza minima di sicurezza dal ciglio delle scarpate e dei fronti di scavo. Eventuali cumuli temporanei di materiali fini derivanti dalla vagliatura degli sfridi di cava dovranno avere pendenze non superiori al 50%.
- Durante le varie fasi di coltivazione, dovrà essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli lungo il versante
- Nelle operazioni di rimodellamento morfologico dell'area di cava ed in fase di realizzazione del deposito di sfridi posto nel settore settentrionale dell'area di cava, di cui è previsto il recupero definitivo a partire dalla fase II, la stesura dei depositi detritici dovrà avvenire dal basso verso l'alto, disponendo il materiale per strati orizzontali di ridotto spessore, previa preparazione preventiva del piano d'appoggio; ciascuno strato dovrà essere adeguatamente compattato mediante il passaggio di mezzi meccanici. Lo stoccaggio degli sfridi dovrà essere effettuato in modo da posizionare i blocchi di pezzatura maggiore verso il basso e i sedimenti più minuti in superficie e colmando i vuoti fra i massi, nelle zone da rinverdire, con materiale a granulometria più fine. Il materiale utilizzato dovrà essere opportunamente controllato ed eventualmente selezionato in modo da garantire il raggiungimento, una volta steso e compattato, di caratteristiche geotecniche equivalenti o superiori a quelle previste in progetto. Dovranno altresì essere previsti controlli visivi sul materiale riportato, al fine di verificare il grado di compattazione ottenuto.
- Appena possibile, si dovrà procedere alla sagomatura delle scarpate in riporto di neoformazione e alla stesa di uno strato di materiale terroso, di spessore di circa 20-30 cm, lungo le stesse. Dovrà quindi essere previsto l'immediato rinverdimento mediante tecniche che consentano un rapido e duraturo attecchimento; dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di

tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.to@cart.regione.piemonte.it

Data

Alla Direzione competitività del sistema regionale

Settore polizia mineraria, cave e miniere

Prot. n°

Class. 13.150704T2V0413352016A

Via Pisano, 6


10152 Torino

OGGETTO L.r. n° 45/1989 - L.r. n° 4/2009 - L.r. n° 23/2016 - L.r. n° 44/2000 L.r. n° 40/1998
Istanza autorizzazione rinnovo ed ampliamento della cava "Fin" in comune Rorà (To)
Proponente: Carmagnola Marmi s.n.c. - Parere in materia forestale

In relazione alla nota prot. n° 1575/DA1906A in data 02/02/2017 con la quale viene indetta per il giorno 15/02/2017 la Conferenza di Servizi interna per l'espressione del parere unico regionale in merito all'istanza presentata dalla ditta Carmagnola Marmi s.n.c. (P. IVA 06131850015) al Servizio difesa del suolo ed attività estrattiva, Area risorse idriche e qualità dell'aria della Città Metropolitana di Torino per il rinnovo della autorizzazione di coltivazione ed ampliamento della cava "Fin", in comune di Rorà, si rileva che tale cava non ricade neppure parzialmente in area protetta od in siti della Rete Natura 2000, ma insiste su un'area gravata, tra l'altro, da vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. n° 3267/1923.

Il progetto di rinnovo ed ampliamento prevede diverse fasi successive di coltivazione, articolate in un arco temporale della durata di 20 anni. Come emerso nel corso della I e II Conferenze dei Servizi tenutesi in data 20/12/2016 presso la Città Metropolitana di Torino, la pronuncia di compatibilità è relativa unicamente alle prime fasi di coltivazione comprese nell'arco temporale sino al decimo anno di attività.

Durante la 1ª riunione della Conferenza di Servizi indetta dal Servizio difesa del suolo ed attività estrattiva, Area risorse idriche e qualità dell'aria della Città Metropolitana di Torino, tenutasi il 14/09/2016, sotto il profilo della valutazione dei cambiamenti nel suolo e soprasuolo relativamente agli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, è stato evidenziato come l'area di cava, in base alla documentazione fotografica resa disponibile, sia situata in sinistra orografica della Comba di Rorà, su un versante con pendenze da medie ad elevate, su aree di scarso pregio, su terreno poco fertile, caratterizzata essenzialmente dalla presenza di pascoli magri, talvolta invasi da cespugli, e da radi esemplari di larice, spesso isolati, talvolta in piccoli gruppi, oltre a specie accompagnatorie di invasione, quali betulla ed ontano.



**Determinazione del Dirigente del Servizio
Difesa del Suolo e Attività Estrattive**

N. 7-15479 / 2018

OGGETTO: L.R. 23/2016 E S.M.I. – RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CAVA FIN.
COMUNE: RORÀ
RICHIEDENTE: CARMAGNOLA MARMI S.N.C.
AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23/2016 E S.M.I.

Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive

Premesso che:

- In data 16 giugno 2016 il Sig. Bonetto Michele, in qualità di legale rappresentante della Ditta Carmagnola Marmi S.n.c., con sede legale in Carmagnola – Via Negrelli n. 11 – Codice Fiscale e/o Partita IVA 06131850015 ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n.40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati e contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto di *“Rinnovo e Ampliamento della cava Fin in Comune di Rorà”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 e contestuale domanda di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. (ora abrogata dalla L.R. 23/2016) relativamente al progetto in oggetto.
- L'area oggetto d'intervento si trova in Comune di Rorà, loc. Fin. Il lotto di cava (quota media di 1600 m s.l.m.), è situato in posizione isolata rispetto agli altri lotti estrattivi del Comune di Rorà, risultando esterno ai poli estrattivi individuati dal D.P.A.E. Il progetto in esame interesserà in parte l'area di cava esistente. L'area interessata dalla precedente coltivazione occupa una superficie di circa 2.171 mq.
- Nel P.R.G.I. della Val Pellice, la zona estrattiva in cui è collocata la cava è identificata come area agricola.
- Attualmente il sito di cava non è oggetto di coltivazione. I lavori in passato sono stati autorizzati con Determinazione del Comune di Rorà n. 52 del 17/05/2001, prorogata con Determinazione n. 107 del 21/11/2005 e scaduta il 21/11/2010.
- Il progetto, inizialmente proposto per una durata di 20 anni, è stato ridimensionato nel corso dell'istruttoria ad una durata di 10 anni (*fasi da 1 a 2b*); nei dieci anni si prevede di estrarre 122.500 m³, di cui si stimano 14.884 m³ di blocchi da telaio, 69.458 m³ di blocchi da spacco e il restante sarà utilizzato come blocchi da scogliera e pietrame; si prevede di produrre circa 12.250 m³ di sfridi.

Torino, con durata a partire dal 18/06/2018 sino al 18/02/2025 e importo della garanzia pari a Euro 138.000, così come indicato nella nota suddetta.

- Con nota n. 76727 del 26/06/2018 sono pervenuti da parte della Ditta Carmagnola Marmi S.n.c. i chiarimenti richiesti durante la conferenza dei servizi del 15/05/2018 con oggetto la verifica della coerenza dell'intervento con il P.T.R. e la rettifica del mappale interessato.
- La Città Metropolitana ha provveduto a:
 - acquisire dalla Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia del 10/05/2018, la quale comunica che a carico della ditta in esame non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011;
 - verificare in data 17/05/2018 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
 - richiedere la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino del certificato del Casellario giudiziale relativo agli amministratori della Ditta in esame, per i quali sono stati emessi i certificati numero 8209/2017/R, 8207/2017/R del 09/02/2018;
 - richiedere la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Asti del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla Ditta in oggetto, per la quale il Casellario giudiziale ha attestato che non risulta nulla (certif. n. 59/2017/R del 06/03/2017);
 - verificare che la ditta in esame risulti in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui alla LR 23/2016 e s.m.i .

Premesso inoltre che:

- Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell'ambito dell'istruttoria della Città Metropolitana, i seguenti pareri, note e autorizzazioni:
 - *Parere n. 4539 del 16/09/2016 del Comune di Villarpellice.*
 - *parere unico regionale n. 3702 del 14/03/2017 (prot. C.M. n. 31011 del 14/03/2017) del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte.*
 - *Nota n. 22585 del 09/09/2016 del Settore Biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte*
 - *nota prot C.M. n. 16691 del 10/02/2017 del Settore Geologico della Regione Piemonte.*
 - *nota prot. n. 2934 -34.10.07/226 del 08/09/2016 (prot. CM n. 104239 del 08/09/2016) della soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.*
 - *Nota n. 0083514 del 06/09/2016 dell' ASL TO3*
 - *Autorizzazione Paesaggistica n. 01/2017 del 18/02/2017 del Comune di Rorà ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*

Dato atto che:

a seguito dell'istruttoria il progetto di cui alla presente autorizzazione è composto dai seguenti elaborati definitivi:

- REL_A (giugno 2016) – Relazione tecnico illustrativa e geologica
- REL_A_rev01 (novembre 2016) – Relazione tecnico illustrativa e geologica
- REL_A_int.02 (gennaio 2017) – Relazione tecnica integrativa
- REL_A_int.03 (giugno 2018) – Relazione tecnica integrativa

estrattivi, considerata di pregio ambientale e vicina ad un S.I.C. L'estensione del progetto dai 10 ai 20 anni coinvolgerebbe in parte un'area non ancora interessata da attività estrattiva e in parte un'area utilizzata nei primi 10 anni come area di accantonamento degli sfridi, che verrebbe recuperata solo in maniera provvisoria, per poi essere rimaneggiata nel successivo decennio. Pertanto è stato ritenuto possibile dare la compatibilità ambientale limitatamente alla configurazione della cava prevista al 10° anno, cioè fino al completamento della fase 2b.

- Il progetto iniziale è stato ridimensionato prevedendo i seguenti volumi di scavo: totale estraibile pari a 122.500 m³, di cui circa 12.250 m³ di scarti.
- I tempi dell'intervento del progetto complessivo sono di 10 anni, tuttavia l'autorizzazione all'esercizio, in virtù del disposto dell' art. 19 commi 3 e 4 della L.R. 23/2016 e s.m.i., potrà essere rilasciata nei termini della validità dell'autorizzazione paesaggistica, cioè fino al 18/02/2022; alla scadenza potrà essere rinnovata secondo i disposti della legge regionale citata.
- La Regione Piemonte - Settore geologico ha espresso parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i., riferito esclusivamente alle fasi progettuali 1 e 2, che corrispondono al primo e secondo quinquennio di coltivazione, comunicando che: " Sulla base dell'istruttoria condotta, si ritiene che il piano di coltivazione previsto, così come rappresentato negli elaborati progettuali ed integrativi presentati, possa risultare compatibile con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche (omissis..)"; le prescrizioni tecniche sono riportate nel dispositivo della presente determina quale parte integrante e sostanziale.
- E' stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica Comunale n. 01/2017 del 18/02/2017 del Comune di Rorà ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- Da parte della Ditta Carmagnola Marmi S.n.c. è stata presentata la garanzia fideiussoria citata ai punti precedenti; le condizioni contrattuali della stessa sono state esaminate e sono risultate idonee a garantire gli obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i.
- Il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e s.m.i. e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni successivamente riportate.

Ritenuto che:

- La presente autorizzazione:
 - possa essere rilasciata ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni specificate nel dispositivo;
 - sarà parte integrante, ai sensi della L.R. 40/98 e del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., del provvedimento recante il Giudizio positivo di Compatibilità ambientale e diverrà efficace a partire dalla data di efficacia del citato provvedimento.

Visti:

- I verbali delle Conferenze dei Servizi, in atti.
- Le autorizzazioni e pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in atti.
- La L.R. n. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave".

9. In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
10. Eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06);
11. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 4 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

Prescrizioni per la coltivazione

12. L'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Rorà e indicati negli elaborati progettuali;
13. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
14. Il progetto autorizzato comprende le fasi 1a,1b,2a1,2a2 e 2b di cui alle tavole:
 - TAV_05a_rev01 (novembre 2016) – Planimetria di Progetto fase 1a 0-2 anni
 - TAV_05b_rev01 (novembre 2016) – Planimetria di Progetto fase 1b 2-5 anni
 - TAV_06a_rev01 (novembre 2016) – Planimetria di Progetto fase 2a1 5-6,5 anni
 - TAV_06b_rev01 (novembre 2016) – Planimetria di Progetto fase 2a2 6,5-8 anni
 - TAV_07_rev01 (novembre 2016) – Planimetria di Progetto fase 2b 8-10 anniResta escluso dalla presente autorizzazione quanto previsto nella fase 3.
15. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;
16. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto;
17. La volumetria massima estratta non superi i 122.500 m³ ;
18. Nelle operazioni di ripristino/realizzazione della pista di servizio della cava, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il rotolamento del materiale a valle e situazioni di destabilizzazione del versante;
19. La strada di accesso al sito di cava sia mantenuta in buone condizioni di percorribilità e di fruibilità per tutta la durata dell'intervento estrattivo, a cura e spese della Società Istante e delle altre Società Estrattive che la utilizzano attualmente e che la dovessero utilizzare in futuro, che dovrà/dovranno provvedere tempestivamente alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in conseguenza dell'utilizzo della strada medesima;
20. I mezzi pesanti non dovranno passare nel concentrico di Rorà, ma dovranno utilizzare sempre la variante;
21. In fase di coltivazione il materiale abbattuto dovrà essere trasportato con mezzi meccanici, è vietata quindi ogni operazione di gettito dai gradoni superiori al piazzale sottostante;
22. Per quanto riguarda l'uso di esplosivo, le volate dovranno avvenire non prima delle ore 9:30 e non oltre le ore 17:00 (ovvero le ore 18:00 con ora legale);

servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;

35. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
36. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008;
37. Ai sensi del c.5 bis dell'art.5 del D.Lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segregazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione;
38. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03;

Prescrizioni ex L.R. 45/89 e s.m.i.

39. Come previsto dagli elaborati progettuali, le operazioni di coltivazione dovranno essere effettuate per fette orizzontali discendenti dall'alto verso il basso e lasciando fronti gradonati di altezza massima di 30 m e pedata minima di 3 m;
40. Le alzate del fronte F2 (35/75) non dovranno presentare inclinazioni superiori ai 75° di progetto, salvo che vengano fatte coincidere con fratture appartenenti al sistema di discontinuità k3 (30/77);
41. Le alzate del fronte F3 (170/75) non dovranno presentare inclinazioni superiori ai 75° di progetto, salvo che vengano fatte coincidere con fratture appartenenti al sistema di discontinuità k1 (170/80);
42. Le alzate del fronte F1 (95/75) non dovranno presentare inclinazioni superiori ai 75° di progetto, salvo che vengano fatte localmente coincidere con fratture appartenenti al sistema k2bis (76/78); in presenza di cunei instabili legati all'intersezione dei sistemi k1 con k3 e k1 con k2bis dovrà esserne previsto il disgiungimento o la chiodatura, a seconda della posizione e della dimensione volumetrica della massa ritenuta instabile;
43. Il fronte senza nome immergente verso NO, previsto nel settore sud-orientale della cava, non dovrà presentare inclinazioni superiori ai 35° di progetto, salvo che, difformemente a quanto ipotizzato, risulti impostato in roccia; in tal caso non dovrà presentare pendenze superiori ai 75° e comunque inferiori all'inclinazione locale del sistema k2;
44. In generale, anche a livello di singola bancata, le operazioni di coltivazione dovranno venire impostate in modo da evitare la formazione di potenziali configurazioni instabili; dopo lo stacco di ogni singola bancata, si dovrà procedere all'ispezione della parete residua, eliminando eventuali cunei instabili di dimensioni minori;
45. In generale le operazioni di abbattimento che comportino un arretramento del fronte dovranno essere sempre effettuate solo successivamente alle operazioni di scopertura ed ad un attento esame dello stato di fratturazione dell'ammasso roccioso e delle condizioni di stabilità del versante;
46. Qualora, in fase di scopertura del giacimento (al termine della fase Ia) o, successivamente, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geostrutturali difformi a quelle previste, dovrà essere effettuato un aggiornamento del rilievo strutturale e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche dell'ammasso roccioso differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le

attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva che dovranno in ogni caso essere garantiti per una durata di almeno 3 anni;

53. Dovrà essere prevista la periodica manutenzione di tutte le opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. Le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere convogliate all'interno degli impluvi naturali più prossimi, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;
54. Dovranno infine essere rispettate tutte le altre prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione progettuale;

Prescrizioni per recupero ambientale

55. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, e venga reimpiegata in fase di recupero ambientale. Il terreno vegetale dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico;
56. Dopo il rimodellamento di scarpate e piazzali con materiale di scarto di cava venga distribuito su tutte le superfici uno strato di terreno vegetale, eventualmente integrato con materiale ammendante organico;
57. Il piazzale di cava e le scarpate vengano rimboschiti per mezzo dell'impianto di tutte le specie arboree ed arbustive previste nel progetto di recupero ambientale. La disposizione delle piante sul piazzale e sulle pedate dei gradoni dovrà essere irregolare e a gruppi al fine di far assumere all'intervento di rimboschimento un aspetto naturaliforme;
58. Sia previsto un piano di sostituzione delle fallanze e di irrigazione di soccorso per almeno 3 anni dall'impianto;
59. Per quanto riguarda l'intervento di compensazione concordato in sede di istruttoria VIA, sulla base dell'importo già stabilito in progetto, dovrà essere individuato un nuovo intervento in accordo con il Comune e lo stesso dovrà essere realizzato **entro 1 anno dal rilascio della presente autorizzazione**;
60. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;
61. Entro **un anno dalla scadenza dell'autorizzazione** dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
62. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana;
63. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie **per tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione, cioè sino al **18/02/2025**;
64. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, dovranno essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione e per l'escussione della cauzione ex art. 32 L.R. 23/16;
65. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana corredata da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati, con puntuale riferimento al progetto e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e da una planimetria riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate e la loro tipologia, nel caso di riqualificazioni diverse da quella agricola; gli allegati alla domanda (relazione, planimetrie e computi delle aree e delle opere realizzate) devono essere tecnicamente confrontabili alla documentazione del progetto approvato;

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
- la presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 37 della L.R. n. 23/16.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino,

**Il Dirigente del Servizio
dott. Guglielmo Filippini**

Il presente documento si compone di n. 13 pagine